



Prot.n°2307/p/sf

Roma, 3 agosto 2006

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il Consiglio di
Amministrazione della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n° 306

Oggetto: trasmissione convenzioni PEC

Come annunciato al Convegno nazionale tenutosi lo scorso mese di giugno a Roma, la CNCE ha sottoscritto in data odierna le allegate convenzioni con Postecom e Infocamere per l'acquisizione, da parte delle Casse Edili, di sistemi per la gestione della posta elettronica certificata (PEC).

Tale strumentazione si rende indispensabile a fronte della notevole crescita dei costi per l'invio dei DURC tramite raccomandata postale AR, della necessità di ridurre i tempi di trasmissione dei documenti e delle frequenti segnalazioni di falsificazione degli stessi.

Le convenzioni prevedono la disponibilità di un sistema avanzato di gestione di caselle PEC di 100 MB, utilizzabili quindi per molteplici necessità (ricezione e invio DURC, trasmissione atti legali, rapporti con la P.A. ecc.), ad un costo annuo di 10 euro per ogni casella, a fronte del prezzo ordinario di gran lunga superiore (circa 50 euro); prevedono, inoltre, la possibilità di avere un kit di firma digitale al costo una tantum di 35 euro e triennale di 4 euro per il rinnovo dei certificati.

Per attivare il servizio PEC la Cassa Edile dovrà avere la propria casella per la spedizione dei messaggi e il proprio kit per la firma digitale (obbligatorio per l'invio dei DURC).

Si ricorda che, per la gestione del sistema, occorre che anche il destinatario del messaggio abbia la propria casella di posta elettronica certificata: ciò riguarda sia le pubbliche amministrazioni, che hanno l'obbligo legislativo di dotarsi di tale strumento dal 1° ottobre p.v., sia i soggetti privati, come le imprese edili, che possono scegliere di usufruirne per ricevere la propria corrispondenza.

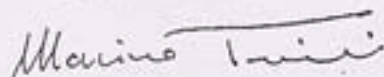
La CNCE ritiene che il rilevante abbattimento dei costi per le spese postali connesso all'adozione della PEC permetta alle Casse Edili di sostenere la spesa necessaria per offrire gratuitamente tale servizio a tutte le imprese iscritte.

In relazione alla equivalenza delle condizioni economiche pattuite sia con Postecom che con Infocamere, ogni Cassa Edile potrà autonomamente scegliere a quale delle due società richiedere il servizio PEC per la stessa Cassa e per l'insieme delle imprese iscritte, comunicando tale scelta alla Commissione nazionale possibilmente entro il giorno 8 settembre 2006.

La CNCE, augurandosi una larga adesione, si riserva di fornire ulteriori indicazioni operative nelle prossime settimane.

Cordiali saluti.

Il Vice Presidente
Massimo Trinci



Il Presidente
Pierandrea Aggujaro



Convenzione

tra

Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, con sede legale in Roma, in persona del Presidente Geom. Pierandrea Aggujaro, di seguito più brevemente indicata come "CNCE"

e

"InfoCamere" – Società consortile di Informatica delle Camere di Commercio" con sede in Roma, P.zza Sallustio, 21, in persona del suo Direttore Generale Dott. Giovanni Nasi, di seguito più brevemente indicata come "InfoCamere"

Premesso che:

- CNCE è l'Ente Paritetico Nazionale per l'indirizzo, il controllo e il coordinamento delle Casse Edili nel territorio. CNCE non ha scopo di lucro e svolge la propria attività nell'interesse degli Associati (Casse Edili).
- Le Casse Edili sono organismi tipici del settore delle costruzioni, sorti in relazione alla peculiarità dei rapporti di lavoro caratterizzati da una rilevante mobilità interaziendale.
- Le Casse Edili sono presenti in ciascuna provincia italiana (119 entità) e sono gestite pariteticamente dalle organizzazioni locali dei datori di lavoro aderenti all'ANCE, alle Associazioni artigiane, della piccola impresa e della cooperazione e dalle organizzazioni dei lavoratori aderenti a Feneal, Filca e Fillea.
- InfoCamere è la società consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni ed in quanto tale assicura la gestione delle principali applicazioni informatiche necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali di pubblicità assegnati alle Camere di commercio. In particolare InfoCamere garantisce il collegamento tra le Camere di commercio tramite una rete telematica, che consente alle aziende, amministrazioni e cittadini di accedere in modo completo, organico e tempestivo ad atti, documenti e informazioni su imprese o operatori economici, tratte dai registri, albi, ruoli, e repertori detenuti dalle Camere stesse. In tale ambito InfoCamere ha realizzato e gestisce per conto delle Camere di Commercio il Registro delle Imprese e il Registro informatico dei Protesti, entrambi consultabili e aggiornabili per via telematica. La tradizionale missione di InfoCamere è di consentire alla Pubblica Amministrazione di rendere informaticamente i propri servizi alle imprese;
- InfoCamere, per realizzare i fini di cui al precedente punto, mette a disposizione degli utenti, per conto delle Camere di Commercio, il sistema Telemaco che consente di effettuare via Internet ricerche anagrafiche, visure, certificati, estrazione di copie ottiche di bilanci e atti, nel rispetto della normativa vigente sulla certificazione a distanza e degli standard fissati dalla legge per l'accesso ai

documenti amministrativi in formato elettronico, nonché di trasmettere via Internet le pratiche di denuncia e modifica al Registro Imprese con firma digitale;

- InfoCamere ha inoltre realizzato un sistema di Posta Elettronica "a valore legale" conforme al Testo Unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000) che permette comunicazioni fra privati, aziende e pubbliche amministrazioni dando certezze sulla originalità ed integrità dei messaggi trasmessi in rete nonché consentendo la prova del momento della spedizione e consegna degli stessi,
- e' interesse comune delle parti, relativamente al servizio di Posta Elettronica a valore legale, il cui marchio di InfoCamere è "Legal Mail", agevolarne la più ampia diffusione fra gli Associati di CNCE ed i professionisti/imprese loro clienti

Stante quanto premesso, InfoCamere ed CNCE, nel rispetto delle reciproche missioni, concordano quanto segue:

1). OGGETTO

Con il presente accordo CNCE si impegna a far conoscere e diffondere lo strumento di Posta Elettronica a valore legale "Legal Mail" ai propri Associati (Casse Edili).

I Rapporti fra CNCE, InfoCamere e le Casse Edili verranno regolamentati come di seguito indicato :

1.1) Attivazione del rapporto :

Per mantenere, nell'ambito del presente accordo, la centralità di CNCE, si conviene che la singola Cassa Edile, per poter attivare il rapporto con InfoCamere, si debba previamente rivolgere a CNCE.

CNCE, si farà carico di comunicare ad InfoCamere l'intenzione della Cassa Edile di procedere con la Convenzione stipulata, in autonomia per quanto riguarda il distretto di utenza professionale riconducibile al bacino di competenza della Cassa, i nominativi interessati all'erogazione del servizio saranno proposti dalla Cassa Edile e profilati per l'attivazione della PEC.

1.2 Documentazione :

La Cassa Edile riceverà da InfoCamere la proposta economica oggetto della Convenzione e tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto nonché la documentazione tecnica per l'attivazione (Modulo di Attivazione) delle caselle Legal Mail (i documenti saranno disponibili in modalità elettronica)

Infocamere si impegna a fornire a ciascuna Cassa Edile, per ogni Kit di firma digitale, un pacchetto applicativo per l'automazione delle procedure di invio dei documenti tramite PEC secondo le indicazioni che verranno fornite da CNCE.

CNCE prende atto che il servizio Legal Mail è stato realizzato da InfoCamere in osservanza delle Linee Guida pubblicate dal CNIPA sul servizio di posta elettronica certificata e della sperimentazione avviata dal medesimo ente, e che, pertanto,

rappresenta, allo stato della tecnologia, l'attuazione di quanto previsto all'art. 14 del T.U. n. 445/2000 secondo quanto espressamente indicato nelle suddette Linee Guida. InfoCamere, in considerazione di quanto sopra, avverte espressamente che il servizio Legal Mail potrà subire modificazioni od aggiornamenti per il suo adeguamento all'evoluzione normativa della disciplina della posta elettronica certificata, ed, in particolare, a quanto previsto dal D.P.R. n. 68/2005 e dalle regole tecniche che saranno emanate in attuazione dello stesso.

2). CONDIZIONI ECONOMICHE

Il prezzo all'utente finale praticato da InfoCamere è riportato nel sito www.legalmail.it ed è, attualmente, di 49 € /casella.

Alle Casse Edili, le caselle Legal Mail, con le caratteristiche di seguito indicate, vengono invece proposte alle seguenti condizioni :

- Invii illimitati
- Spazio disponibile : 100 MB
- Canone annuale: € 10,00/anno

Sono inoltre disponibili i seguenti servizi opzionali:

Espansioni di memoria :

- +100 Mb € 10,00/anno
- Servizio SMS € 15,00/anno
- Back Up 1Gb € 40,00/anno
- Kit firma digitale (comprensivo di 2 certificati) € 35,00 una tantum
- Rinnovo certificati (scadenza triennale) € 4,00 cad

Tutti gli importi s'intendono al netto dell'I.V.A.

PRIMA ATTIVAZIONE :

Si conviene che l'anagrafica dei titolari di PEC riferibili alla singola Cassa Edile sarà resa disponibile in formato excel, per i trattamenti previsti di preattivazione e caricamento del WEB.

Le richieste di attivazione saranno gestite in totale autonomia dalle Casse Edili, grazie all'applicazione WEB predisposta.

FATTURAZIONE :

La fatturazione per le caselle Legal Mail attivate, sarà raggruppata mensilmente e inviata direttamente alla Cassa Edile di competenza.

La fatturazione per gli anni successivi al primo sarà inviata alla fine del mese di gennaio ciascun anno.

PAGAMENTI :

I pagamenti saranno a 60 giorni data fattura fine mese.

InfoCamere, con cadenza semestrale, fornirà ad CNCE dei report relativi alle fatture emesse alle Casse Edili a seguito delle attività relative alla presente Convenzione.

3. ATTIVITA' DI CO-MARKETING

Infocamere e CNCE si impegnano a trovare insieme forme adeguate di promozione della Convenzione sia verso le Casse Edili che verso il mercato esterno.

4. VALIDITA' DELL'ACCORDO

Il presente accordo si intende valido fino al 31/12/2007 e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno fino al 31/12/2009, salvo disdetta da comunicarsi all'altra parte almeno 1 mese prima della data di scadenza.

5. CLAUSOLE PER LA DISTRIBUZIONE DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA LEGALMAIL

- Ai fini della fornitura dei servizi oggetto della presenta offerta dovranno essere utilizzati con i Clienti unicamente i modelli di contratto predisposti da InfoCamere e da questa messi a disposizione dell'Associato.
- E' fatto divieto di utilizzare il nome delle Camere di Commercio o delle loro unioni, o di altri enti appartenenti al sistema camerale, per la commercializzazione e promozione dei servizi oggetto della presente offerta.
- Il rapporto con la clientela dovrà essere improntato secondo criteri di correttezza e diligenza professionale.
- Gli identificativi necessari all'accesso ai servizi oggetto del presente accordo devono essere mantenuti riservati e protetti dall'eventuale conoscenza di terze parti.

- I diritti di proprietà intellettuale, nonché tutti i diritti relativi a marchi, segni, Know How e brevetti utilizzati all'interno dei servizi oggetto del presente accordo sono e rimangono di titolarità di InfoCamere.
- In caso di richieste di risarcimento la responsabilità di InfoCamere, salvo il caso di dolo o colpa grave, sarà limitata al solo pagamento di una somma corrispondente a quanto pagato a quest'ultima dall'Associato che richiede il risarcimento.
- Il trattamento dei dati personali dei Clienti dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa italiana vigente (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196).
- In caso di ritardato pagamento da parte dell'Associato si applicheranno le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2002.

6. CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente accordo comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta ad un arbitro unico, in conformità del Regolamento per Arbitrato della Camera Arbitrale di Roma, presso la Camera di Commercio di Roma, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. L'Arbitro che dovrà essere scelto tra gli avvocati del foro di Roma, nominato di comune accordo tra le Parti, ovvero, in assenza, dal Presidente del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Roma, procederà in via rituale e secondo diritto.

Roma, 3 agosto 2006

InfoCamere

CNCE

CONVENZIONE

TRA

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, con sede in Roma, Via Alessandria, 215 - 00198 Roma - legalmente rappresentata dal Geom. Pierandrea Aggujaro, nella sua qualità di Presidente, avente i poteri per la firma della presente Convenzione e domiciliato ai fini della presente Convenzione presso il suddetto indirizzo (d'ora innanzi, CNCE)

E

Postecom Spa, con sede legale in Roma, viale Europa n. 175 - rappresentata dall'Amministratore Delegato Ing. Dario Cassinelli, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso il suddetto indirizzo -, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 193589/1999, REA n. 928454, codice fiscale e partita I.V.A. n. 05838841004 (d'ora innanzi, Postecom)
D'ora innanzi, singolarmente, "la Parte" o, congiuntamente, "le Parti".

Premesso che:

- CNCE è l'Ente nazionale di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse Edili presenti su tutto il territorio
- le Casse Edili sono gestite pariteticamente dalle organizzazioni locali dei datori di lavoro - aderenti all'ANCE, alle Associazioni artigiane della piccola impresa e della cooperazione - e dalle organizzazioni dei lavoratori aderenti a Feneal, Filca e Fillea;
- le Casse Edili svolgono attività mutualistica, al fine di garantire ai lavoratori sia la corresponsione della tredicesima mensilità e dell'indennità per ferie e sia alcune prestazioni di tipo previdenziale ed assistenziale e possono utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la gestione delle proprie attività;
- con riferimento alle attività ed alle prestazioni di cui al precedente capoverso, intenzione della CNCE è quella provvedere alla semplificazione delle procedure di invio dei documenti elettronici;
- Postecom, società del Gruppo Poste Italiane e da Poste Italiane S.p.A. interamente controllata, si occupa prevalentemente di erogare servizi internet;
- ai fini di cui sopra, CNCE ha avvertito l'esigenza di avvalersi dei servizi offerti da Postecom, individuando dunque in quest'ultima un interlocutore privilegiato;
- intenzione delle Parti è dunque quella di avviare una collaborazione volta a offrire alle Casse Edili i servizi per la semplificazione delle procedure di invio dei documenti elettronici;
- a tal fine e per detti motivi, le Parti ravvisano la necessità di procedere alla stipula della presente Convenzione (d'ora innanzi, la Convenzione), i cui allegati ne costituiscono parte integrante e sostanziale, allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti, di descrivere le procedure e di definire i corrispettivi che Postecom dovrà ricevere per la fornitura dei servizi e per lo svolgimento delle attività in questione.

Tutto ciò premesso, fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Premesse ed Allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione ed hanno valore di patto.

Art. 2 Oggetto della Convenzione ed Impegni delle Parti

2.1 La Convenzione ha per oggetto la definizione dei rapporti inerenti le prestazioni di servizi forniti da Postecom, quali il PEC (Posta Elettronica Certificata) ed il Postecert - Firma Digitale, così come meglio descritti nei seguenti commi 2.2 e 2.3.

2.2 Postecert - Postemail Certificata (PEC) è il servizio di Posta Elettronica Certificata che consente di inviare e ricevere documentazione elettronica, con un elevato livello di sicurezza, e di dare valore legale al processo di consegna dei messaggi, nel rispetto della normativa vigente. I dettagli tecnici sono contenuti nelle Condizioni Generali del servizio PostecertPEC, allegate alla Convenzione.

2.3 La Postecert - Firma Digitale, basata sulla cosiddetta Infrastruttura a Chiave Pubblica o PKI (Public Key Infrastructure), è uno dei più importanti strumenti per l'uso sicuro di Internet e per lo sviluppo delle transazioni online. La Firma Digitale è l'equivalente informatico della firma autografa e ne ha il medesimo valore legale con in più il vantaggio della totale sicurezza. Inoltre è possibile personalizzare le smart card con il logo di ogni singola Cassa Edile. I dettagli tecnici sono contenuti nel documento "Personalizzazione grafica", allegato alla Convenzione.

2.4 Resta inteso che le Parti potranno concordare nel corso del rapporto diverse e/o ulteriori modalità di svolgimento dei servizi e delle attività oggetto della Convenzione. A tal fine, saranno concordate riunioni periodiche per la raccolta di suggerimenti volti a migliorare e ampliare i servizi.

2.5 Al fine di ottimizzare il processo di rilascio delle caselle di posta elettronica certificata (PEC) e delle firme digitali ed allo scopo di poter esprimere un prezzo altamente competitivo, ogni Cassa Edile ordinerà per le proprie imprese i servizi oggetto della Convenzione.

A tale proposito, ogni Cassa Edile riceverà un manuale d'uso per la PEC Posta Elettronica Certificata e per la Firma Digitale.

2.6 Postecom, con la firma della Convenzione, si rende disponibile a collaborare, dietro espressa richiesta secondo le modalità contenute nel successivo articolo 8, con i tecnici della CNCE e delle realtà ad essa collegate al fine di ottimizzare i processi informatici per rendere l'intero sistema, relativo al rilascio del documento DURC, conforme alle esigenze della CNCE stessa.

L'eventuale impegno economico ed operativo sarà successivamente concordato tra le Parti anche in funzione dei volumi dei servizi che il sistema Casse Edili richiederà con la Convenzione.

2.7 Al fine di consentire a Postecom lo svolgimento delle attività e l'erogazione dei servizi oggetto della Convenzione, le Casse Edili aderenti si obbligano al pagamento dei corrispettivi di cui al successivo articolo 3.

Altresì, la CNCE si impegna a:

1. tramite le proprie associate, a favorire la diffusione delle caselle di posta elettronica certificata (PEC) alle imprese edili;
2. porre in essere ogni più opportuna iniziativa di informazione della Convenzione ed a pubblicizzare, sia verso il mondo delle Casse Edili che verso il mercato esterno, in maniera puntuale e precisa tutte le possibilità che, grazie ai servizi oggetto della Convenzione, potranno essere sviluppate.

2.8 CNCE si pone come interlocutore nel rapporto tra Postecom ed i diversi soggetti, imprese associate e operatori edili, i quali, con la sottoscrizione da parte della CNCE della Convenzione, vengono impegnati secondo quanto contrattualmente qui è previsto, al fine di facilitare la diffusione delle Caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) e firma digitale.

CNCE si impegna a far inserire nelle comunicazioni periodiche alle Casse informazioni sui prodotti Postecom e fornirà l'elenco delle Casse stesse per consentire a Postecom di effettuare direct mailing.

Art. 3

Corrispettivi, Modalità di pagamento, Modalità di Fatturazione ed Interessi

3.1 Con la sottoscrizione della Convenzione, la Cassa Edile aderente si obbliga a riconoscere a Postecom, a titolo di corrispettivo:

a. Per la Posta Elettronica Certificata Avanzata PEC:

Quantità	1-130.000
1° anno	€ 10,00
2° anno	€ 10,00
3° anno	€ 10,00

b. Per la Postecert - Firma Digitale:

Quantità	1 - 130.000
1° anno	€ 35,00
2° anno	€ 0
3° anno	€ 0
4° anno	€ 4,00

3.2 Il pagamento dei suddetti corrispettivi dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura fine mese. I prezzi si intendono IVA esclusa.

3.3 A fronte dell'ordine che ciascuna Cassa Edile effettuerà verrà fatturato il canone annuo relativo alle caselle di Postemail Certificata (PEC) in forma anticipata raggruppata mensilmente.

Onde poter equiparare il periodo di validità di tutte le caselle di Postemail Certificata emesse e la relativa fatturazione, Postecom emetterà la prima fattura per ogni Cassa Edile per un periodo di validità che andrà dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2007.

I Kit di Firma Digitale saranno fatturati alla consegna dei lettori.

Non sono previsti rimborsi per le caselle non attivate entro l'anno cui si riferisce il canone corrisposto.

La fatturazione per gli anni successivi al primo sarà inviata alla fine del mese di gennaio di ciascun anno.

3.4 Fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in caso di ritardato pagamento oltre il termine di 60 giorni dalla data indicata nell'articolo 3.2, la Cassa Edile aderente, previa apposita nota di preavviso di Poste, riconoscerà alla stessa un interesse di mora pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali.

Art. 4

Modifiche e Divieto di cessione

4.1 Ogni modificazione delle pattuizioni contenute nella Convenzione e negli allegati dovrà avvenire esclusivamente per iscritto e dovrà recare la sottoscrizione delle Parti.

In particolare, le Parti potranno definire, con appositi accordi, le eventuali variazioni alle modalità ed ai tempi di svolgimento dei servizi e delle attività previste dalla Convenzione, ivi comprese le modifiche alle specifiche tecniche, alla modulistica ed agli standard di colloquio apportate nel corso dell'anno, che si rendano opportune o necessarie anche a seguito di nuove disposizioni legislative, nonché la decorrenza della relativa operatività, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure.

A parziale deroga della norma contenuta nel primo capoverso del presente articolo 4.1, le Parti convengono che - in caso di modifiche derivanti da eventuali nuovi provvedimenti legislativi o regolamentari - tali nuove disposizioni verranno applicate ex se con decorrenza pari a quella di entrata in vigore dei provvedimenti medesimi.

4.2 La Convenzione non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo accordo tra le Parti.

Art. 5 **Responsabilità e Malleva**

5.1 Postecom si riterrà e sarà sollevata dalla CNCE da qualsivoglia responsabilità nell'erogazione dei servizi e nello svolgimento delle attività previste dalla Convenzione purché dimostri che, nell'espletamento dei propri compiti, ha agito usando l'ordinaria diligenza di cui al combinato disposto fra gli articoli 1176 e 1218 del codice civile.

5.2 Altresì, Postecom non assume alcuna responsabilità per qualunque eventuale disservizio e/o anomalia che possano verificarsi nell'erogazione dei servizi e nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione che siano dovuti a caso fortuito, siano dipesi da cause di forza maggiore, ovvero siano dipendenti da qualunque altra causa, nessuna esclusa, a lei non direttamente imputabile.

Art. 6 **Durata e Completezza**

6.1 La Convenzione sarà valida ed efficace dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2007 e si intenderà tacitamente rinnovata, di anno in anno, fino al 31/12/2009 salvo disdetta scritta di una delle Parti da comunicarsi a mezzo Raccomandata A.R. o PEC almeno un mese prima della data di scadenza.

6.2 Con riferimento alle attività ed ai servizi oggetto della Convenzione, la Convenzione costituisce l'unica disciplina negoziale applicabile e concordata tra le Parti.

Art. 7 **Tutela dei dati personali e Riservatezza**

7.1 Postecom si impegna a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno fornite ai fini della fornitura dei servizi offerti, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 ("Privacy").

7.2 La CNCE si impegna a mantenere riservate le notizie, le informazioni, i dati, la documentazione che siano stati comunicati o di cui venisse comunque a conoscenza a seguito dell'esecuzione della Convenzione e relative all'organizzazione, alla struttura, all'attività ed ai programmi di investimento e di commercializzazione di Postecom.

Art. 8 **Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni tra le Parti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione della Convenzione dovranno essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se inviate all'altra Parte tramite lettera raccomandata A/R, valida anche per via elettronica, o fax ai soggetti ed agli indirizzi in seguito indicati dalle Parti.

Art. 9 **Legge applicabile e Controversie**

9.1 Le norme applicabili alla Convenzione sono quelle previste dall'ordinamento italiano.

9.2 Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione e/o all'esecuzione della Convenzione e degli allegati, che non dovesse essere risolte bonariamente fra le Parti, sarà competente il Foro di Roma.

Art. 10

Risoluzione e Clausola risolutiva espressa

10.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del codice civile, in caso di inadempimento di una delle Parti di una delle clausole della Convenzione, l'altra Parte potrà intimare per iscritto ad adempiere entro 30 giorni dichiarando che, qualora tale termine sia decorso inutilmente, la Convenzione si intenderà senz'altro risolta. Decorso il termine senza che vi sia adempimento la Convenzione si intenderà risolta di diritto, salvo sempre il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

10.2 La Convenzione si risolverà altresì di diritto, ex art. 1456 del codice civile - salvo sempre il diritto al risarcimento degli eventuali danni e ad ogni altro rimedio di legge -, nei seguenti casi: accertata violazione degli obblighi di cui all'articolo 2.7, sul pagamento dei corrispettivi; violazione degli obblighi di cui all'articolo 4; violazione degli obblighi di protezione e riservatezza di cui all'articolo 7.

Art. 11

Nullità parziale

Le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 del codice civile, qualora una o più clausole della Convenzione dovessero risultare nulle in tutto o in parte, la Convenzione resterà comunque valida per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.

Art. 12

Trattative

Le Parti si danno reciprocamente atto che la Convenzione – la quale rappresenta la sostanziale volontà delle Parti - è stata, in ogni sua parte, oggetto di trattative e che tutte le clausole sono espressamente approvate da ciascuna delle Parti. Non trova pertanto applicazione l'art. 1341 del codice civile in tema di clausole vessatorie.

Art. 13

Registrazione

13.1 La Convenzione, composta di 13 articoli e da 5(cinque) pagine, è redatta in tre esemplari dei quali, uno per la CNCE, uno per Poste ed uno da utilizzare ai fini della registrazione.

13.2 La Convenzione è soggetta all'applicazione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi della normativa vigente.

Roma, li 3 Agosto 2006

Postecom S.p.A.

Dario Cassinelli

Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili.

Pierandrea Aggujaro